

**PROVVEDIMENTI RECANTI
MISURE STRAORDINARIE ED URGENTI PER CONTRASTARE L'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19**

AGGIORNAMENTO ALLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DL 17 MARZO 2020, N. 18 "CURA ITALIA"

Aggiornamento del 1 maggio 2020

**ASPETTI COMMERCIALI
ASPETTI FINANZIARI E BANCARI
ASPETTI FISCALI
ASPETTI GIUSLAVORISTICI
ASPETTI PRIVACY
ASPETTI SOCIETARI**

Agevolazioni sui canoni di affitto dei locali commerciali (art. 65)

Nella precedente *Newsletter* del 13 marzo si è fatto riferimento alle problematiche interpretative connesse ad ipotesi di sospensione e/o riduzione dei canoni di locazione/affitto relativi a locali ove vengano esercitate attività incise dalle misure interdittive.

A tale riguardo, l'Articolo 65 del Decreto Cura Italia, **confermato in sede di conversione**, ha riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa un credito d'imposta per l'anno 2020 nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione - relativo al mese di marzo - di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe), al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il suddetto credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non è applicabile alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 (i.e. quelle ritenute essenziali, quali ad es. farmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità).

Si rileva che la norma citata non subordina espressamente il riconoscimento del credito d'imposta all'effettivo pagamento del canone di locazione (di marzo) da parte del conduttore, aggiungendo ulteriori temi di riflessione alle sopraccitate questioni interpretative (anche in relazione ai potenziali pregiudizi economici e fiscali per il locatore), che richiederanno un approfondito esame delle specifiche clausole contrattuali.

L'Articolo 65 è rimasto sostanzialmente invariato in sede di conversione, con l'aggiunta degli ulteriori commi 2 bis, 2 ter e 2 quater (per la cui disamina si rinvia alla sezione della presente Newsletter relativa ai profili di diritto fiscale). Tali ulteriori commi ad ogni modo, non risolvono i dubbi interpretativi già trattati, che sono stati invece in parte chiariti dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8 del 3 aprile 2020, la quale precisa che "L'agevolazione in esame ha la finalità di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica nei confronti dei soggetti esercitanti attività d'impresa nell'ambito della quale risulta condotto in locazione un immobile in categoria catastale C/1. Ancorché la disposizione si riferisca, genericamente, al 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, la stessa ha la finalità di ristorare il soggetto dal costo sostenuto costituito dal predetto canone, sicché in coerenza con tale finalità il predetto credito maturerà a seguito dell'avvenuto pagamento del canone medesimo".

Misure in favore del settore agricolo e della pesca (art. 78)

All'Articolo 78 del Decreto Cura Italia sono stati aggiunti, in sede di conversione, i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater. Si tratta di disposizioni di particolare interesse dal punto di vista commerciale, che non erano presenti nel Decreto Cura Italia prima della sua conversione in legge.

In particolare, il comma 2-bis prevede che costituisce pratica commerciale sleale vietata nei rapporti tra acquirenti e fornitori ai sensi della Direttiva 2019/633 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 la subordinazione di acquisto di prodotti agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura a certificazioni non obbligatorie riferite al COVID-19 né indicate in accordi di fornitura per la consegna dei prodotti su base regolare antecedenti agli accordi stessi.

Di particolare interesse la disposizione del comma 2-ter, in virtù del quale la disposizione del comma 2-bis costituisce norma di applicazione necessaria ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 17 della Legge 31 maggio 1995, n. 218, relativamente alla compravendita di prodotti agroalimentari che si trovano nel territorio nazionale.

Il comma 2-ter prevede, infine, l'applicazione di una sanzione amministrativa da Euro 15.000 ad Euro 60.000, salvo che il fatto non costituisca reato, per il contraente (che non sia consumatore finale) che contravviene agli obblighi di cui al comma 2-bis.

Si tratta evidentemente di una disciplina finalizzata a tutelare le esportazioni di merce italiana. Nel sito del Ministero delle politiche agricole è indicata una mail appositamente creata per la segnalazione di tali pratiche al [link](#)

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15271>.

Come accennato, la previsione del comma 2-ter è particolarmente interessante in quanto stabilisce per legge la natura di norma di applicazione necessaria di una disposizione di diritto interno, una scelta che, a memoria di chi scrive, rappresenta un *unicum* in materia di diritto internazionale privato.

Il rimedio dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione (art. 88 e 88 bis)

La legge di conversione del DL Cura Italia è intervenuta in maniera significativa sulla disciplina relativa all'applicabilità del rimedio della risoluzione per impossibilità sopravvenuta ex Articolo 1463 cod. civ. ai contratti conclusi per finalità culturali ricreative o turistiche.

In sede di conversione, infatti, il legislatore ha scelto di suddividere la disciplina contenuta nell'originario Articolo 88, trattando in modo separato quanto previsto per il rimborso di titoli di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura (attuale Articolo 88) dalla disciplina afferente alla risoluzione dei contratti aventi ad oggetto i titoli di viaggio, di soggiorno ed ai pacchetti turistici che oggi trova la sua collocazione sistematica nel nuovo Articolo 88 *bis*.

Rimborso di titoli di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura (art. 88)

Come anticipato, in forza della nuova formulazione dell'Articolo 88 operata in sede di conversione, la norma è oggi dedicata a disciplinare la percorribilità del rimedio della risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione ex Articolo 1463 cod. civ. (con conseguente obbligo di rimborso dei pagamenti già effettuati nelle modalità di seguito descritte) limitatamente ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura, la cui esecuzione è divenuta impossibile per effetto della sospensione di tali eventi/attività inizialmente disposta (con il DPCM 8 marzo 2020) fino al 3 aprile e successivamente estesa dagli ulteriori provvedimenti emergenziali che si sono succeduti nel tempo (da ultimo dal DPCM 26 aprile) sino al prossimo 17 maggio.

Il "nuovo" Articolo 88 conferma in sostanza il diritto di tutti i soggetti acquirenti dei titoli d'accesso di cui sopra di presentare - entro trenta giorni dall'entrata in vigore del Decreto Cura Italia ovvero dalla diversa data di entrata in vigore dei provvedimenti successivamente adottati - apposita istanza di rimborso al soggetto organizzatore dell'evento, anche per il tramite dei canali di vendita da quest'ultimo utilizzati, allegando il relativo titolo di acquisto. L'organizzatore dell'evento, verificata l'impossibilità sopravvenuta della prestazione e, conseguentemente, l'inutilizzabilità del titolo di acquisto oggetto dell'istanza di rimborso, dovrà provvedere a rimborsare l'acquirente mediante emissione di un *voucher* di importo pari al titolo di acquisto, da utilizzare entro un (1) anno dall'emissione.

Rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici (art. 88 bis)

Come già segnalato, in sede di conversione del DL Cura Italia il legislatore ha scelto di ripartire in due distinte disposizioni la disciplina relativa alla risoluzione del contratto ex Articolo 1463 cod. civ. dedicando espressamente il nuovo Articolo 88 *bis* esclusivamente alla regolamentazione della risoluzione dei contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestri stipulati da soggetti interessati da provvedimenti di restrizione della libertà di circolazione, come individuati nel Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020.

Più nello specifico, la norma di nuova introduzione conferma, al primo comma, l'estensione del rimedio della risoluzione contrattuale per impossibilità sopravvenuta *ex* Articolo 1463 cod. civ. anche ai contratti *“di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, ai contratti di soggiorno e ai contratti di pacchetto turistico stipulati”* per i quali si sia verificata l'impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito dei provvedimenti di restrizione della libertà di circolazione degli individui, adottati ai sensi ed a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 e n. 19 del 25 marzo 2020.

Nel medesimo comma primo (lettere da a) ad f)) sono inoltre specificate le categorie di soggetti per le quali opera il rimedio che, di fatto, è volto anzitutto a tutelare gli interessi di quegli individui soggetti a provvedimenti limitativi della libertà personale a causa (i) dell'avvenuto contagio (accertato o possibile, ai sensi delle lettere a) e c) del comma primo) con conseguente obbligo di quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria ovvero ricovero ospedaliero, (ii) della provenienza o partenza da aree interessate dal contagio, (iii) della destinazione verso aree nazionali e non interessate dal contagio, nonché (iv) per tutti quei soggetti che avevano programmato uno spostamento per partecipare *“a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità”*.

Quanto alle modalità per esercitare il diritto al rimborso la norma in commento, similmente a quanto disposto nel precedente Articolo 88, prevede, che gli aventi diritto (come puntualmente enumerati *supra*) debbano attivarsi nel termine di trenta giorni dalla cessazione delle situazioni impeditive (di cui al comma 1, lettere da a) a d)) ovvero dalla data di annullamento, sospensione o rinvio del concorso o della procedura selettiva, della manifestazione, dell'iniziativa o dell'evento, (di cui al comma 1, lettera e)) o ancora, dalla data prevista per la partenza (comma 1, lettera f)), per comunicare al vettore o alla struttura ricettiva o all'organizzatore di pacchetti turistici il ricorrere di una delle situazioni di impedimento previste dalla norma, allegando la documentazione comprovante il titolo di viaggio, la prenotazione di soggiorno, il contratto di pacchetto turistico ovvero l'iscrizione al concorso pubblico/all'evento formativo. Il vettore, entro trenta giorni dalla comunicazione, dovrà provvedere al rimborso di quanto pagato dal soggetto anche mediante emissione di un *voucher* di pari importo da utilizzare entro un (1) anno dall'emissione.

La norma precisa inoltre che il recesso dai contratti in questione possa essere esercitato anche dal vettore, dandone tempestiva comunicazione all'acquirente e rimborsandolo, entro i successivi trenta giorni, del corrispettivo versato per il titolo di viaggio oppure emettendo un *voucher* di pari importo da utilizzare entro un (1) anno dall'emissione.

In modo analogo è previsto che anche la struttura ricettiva che abbia sospeso o cessato l'attività a causa dell'emergenza epidemiologica in corso possa attivarsi e comunicare agli acquirenti il recesso dalle prenotazioni ma, in questo caso, il rimborso potrà avvenire, oltre che per il tramite dell'emissione di un *voucher* anche mediante diretta restituzione delle somme corrisposte ovvero offrendo all'acquirente un servizio sostitutivo di qualità equivalente, superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo.

Alla disciplina specifica dei pacchetti turistici sono invece dedicati i commi sesto e settimo in forza dei quali viene espressamente derogato previsto dall'articolo 41 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79¹ (i.e. Codice del Turismo), così che, tanto gli acquirenti di soggiorni programmati *“nel periodo di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio”* quanto gli organizzatori per le ipotesi di *“contratti di pacchetto turistico aventi come destinazione Stati esteri ove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,*

e comunque quando l'esecuzione del contratto è impedita, in tutto o in parte, da provvedimenti adottati a causa di tale emergenza dalle autorità nazionali, internazionali o di Stati esteri", potranno legittimamente esercitare il recesso a fronte dell'emissione / offerta di un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo oppure del rimborso diretto o, altrimenti, emettendo, anche per il tramite dell'agenzia venditrice, un *voucher*, da utilizzare entro un (1) anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante. Il rimborso è corrisposto e il *voucher* è emesso appena ricevuti i rimborsi / *voucher* dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio.

Il successivo comma ottavo prevede che il rimedio della risoluzione ex Articolo 1463 cod. civ. possa essere applicato anche ai viaggi ed alle iniziative di istruzione impedito in ragione dello stato di emergenza estendendo a tali ipotesi l'applicabilità dei rimedi previsti dal sopracitato Codice del Turismo ovvero riconoscendo all'acquirente un *voucher* di importo pari al costo sostenuto, da utilizzare entro un (1) anno dall'emissione. Anche in questo caso, l'organizzatore dovrà corrispondere il rimborso o emettere il *voucher* appena ricevuti i rimborsi o i *voucher* dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio.

Diversamente, il rimborso della prestazione dovrà avvenire sempre tramite restituzione della somma versata, senza quindi alcuna emissione di *voucher*, quando il viaggio o l'iniziativa di istruzione riguardi la scuola dell'infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado. In quest'ultimo caso sono espressamente fatti salvi, con effetto per l'anno scolastico 2020/2021, i rapporti instaurati dal 24 febbraio 2020 tra istituti scolastici ed organizzatori, per i quali le parti potranno modificare di comune accordo date e modalità dei soggiorni senza dover ricorrere alla risoluzione del rapporto.

Nei casi da ultimo richiamati (i.e. recesso da pacchetti turistici da parte dell'acquirente o dell'organizzatore e viaggi ed iniziative di istruzione) il legislatore stabilisce che il rimborso, quale che sia la forma assunta, debba essere corrisposto a favore del soggetto che ha effettuato il pagamento ed anche nel caso in cui lo stesso sia stato corrisposto con l'intermediazione di un'agenzia viaggi o tramite "portale di prenotazione".

A chiusura della norma è inoltre previsto che, fuori dalle ipotesi espressamente disciplinate dai commi da 1 a 7, tutti i rapporti inerenti ai contratti in esame ed instaurati con effetto dall'11 marzo 2020 al 30 settembre 2020 nell'intero territorio nazionale (ivi compreso per le prestazioni da rendere all'estero e per le prestazioni in favore di contraenti provenienti dall'estero), nel caso in cui le prestazioni non siano rese a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica, la controprestazione già ricevuta possa e debba essere restituita mediante emissione di un *voucher* di importo pari al costo sostenuto e valido per un (1) anno dalla sua emissione.

Si segnala, infine, che, per espressa previsione, (i) l'emissione dei *voucher* previsti quale modalità di rimborso dei titoli di viaggio di cui al presente articolo non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario e (ii) le disposizioni dettate dall'articolo in parola "costituiscono norme di applicazione necessaria ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 maggio 1995, n. 218, e dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008" di talché esse saranno destinate a trovare applicazione anche in caso di controversie che presentino elementi di connessione con l'ordinamento di altri stati e per le quali sussista la giurisdizione italiana.

Esclusione dell'imputabilità dell'inadempimento (art. 91)

L'articolo 91 del Decreto Cura Italia rubricato "Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici", con un intervento, **pienamente confermato in sede di conversione**, che sembra poter trovare applicazione anche al di là del ristretto ambito degli appalti pubblici (richiamati nella rubrica del medesimo articolo,

forse però con riferimento alla disciplina di cui al secondo paragrafo del medesimo articolo), chiarisce come il rispetto delle misure di contenimento dettate per evitare la diffusione del contagio tra la popolazione, incida (anche) sui criteri di valutazione della responsabilità del debitore per inadempimento o ritardo nello stesso, ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1218 e 1223 cod. civ., stabilendo l'operatività della norma anche relativamente alle clausole contrattuali che prevedono l'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti. L'argomento sarà necessariamente oggetto di successivi approfondimenti ed interpretazioni

La legge di conversione del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 ha, come detto, sostanzialmente confermato quanto già previsto dalla norma in commento senza apportare alcuna modifica di rilievo alla disciplina sopradescritta.

Sospensione dei termini di inizio e fine lavori nei contratti di esecuzione di opere edili (art. 103)

Altra integrazione di interesse per i cultori di diritto commerciale è rappresentata dalla previsione di cui al comma 2-ter all'Articolo 103.

La disposizione in esame prevede infatti che nei contratti tra privati aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori edili, in corso di validità tra il 31 gennaio 2020 (data nella quale è stato dichiarato lo stato di emergenza) ed il 31 luglio 2020, i termini di inizio e fine lavori si intendono prorogati per un periodo di durata pari alla durata della proroga di cui al comma 2, vale a dire, da quello che par di comprendere dalla lettera della norma, fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Prosegue il comma 2-ter prevedendo altresì che *"in deroga ad ogni diversa previsione contrattuale, il committente è tenuto al pagamento dei lavori eseguiti fino alla data di sospensione dei lavori"*.

Legge n. 27/2020 di conversione del D.L. n. 18/2020 “Cura Italia” - Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia Covid-19 (art. 56)

La legge di conversione n. 27/2020 del Decreto Cura Italia non ha, nella sostanza, mutato il tenore dell’art. 56, limitandosi a riferire ora, più correttamente, tutte le previsioni normative ivi contenute ai “soggetti finanziatori”. In tale modo, la legge di conversione ha eliminato eventuali dubbi in ordine all’applicabilità dell’intero art. 56 a soggetti finanziatori diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari (quali ad esempio, FIA di crediti, ELTIF).

L’articolo 56 dispone misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese che hanno subito una carenza di liquidità collegata alla diffusione della pandemia Covid-19, che andranno concesse, al ricorrere di determinate condizioni, dai soggetti finanziatori. In relazione a ciò l’articolo 56 prevede anche misure di sostegno pubblico in favore di quest’ultimo, attraverso la possibilità di attivare la garanzia del fondo centrale per le PMI¹.

Il sostegno finanziario disposto dalla norma consiste innanzitutto nella facoltà per le imprese interessate di richiedere ai soggetti finanziatori una moratoria dei pagamenti dovuti per le rate in scadenza fino al 30 settembre, con conseguente dilazione del piano di rimborso del finanziamento per un periodo corrispondente.

In particolare, rientrano nell’ambito di applicazione della misura i finanziamenti sotto ogni forma, inclusi i contratti di mutuo e di *leasing* finanziario, che prevedono un piano di rateizzazione del rimborso (piano di ammortamento). La disposizione precisa che le imprese che richiedono l’attivazione della misura con riferimento a dette tipologie di finanziamento hanno facoltà di richiedere la sospensione del rimborso dell’intero importo della rata o del canone (comprensivo sia degli importi rimborsati in conto capitale, sia degli interessi), ovvero del pagamento limitatamente alla parte dell’importo in conto capitale, senza sospendere, pertanto, il rimborso degli interessi previsto dal piano di rimborso.

Per quanto concerne i prestiti non rateali (i prestiti da rimborsare alla scadenza tramite un unico versamento comprensivo del capitale e degli interessi maturati), la norma prevede la proroga del termine di scadenza del rimborso al 30 settembre 2020, qualora la scadenza del prestito sia prevista prima della suddetta data. La norma, dunque, esclude dalla misura i prestiti non rateali la cui scadenza è prevista successivamente al 30 settembre 2020.

Infine, sono previste misure anche con riferimento ai crediti a revoca, ossia i crediti revocabili dall’intermediario in qualsiasi momento e anche senza giusta causa, nonché ai prestiti erogati a fronte di anticipi su crediti futuri, questi ultimi utilizzati di frequente negli schemi di cessione continuativa dei crediti d’impresa. Su queste ultime tipologie di crediti, il Decreto dispone il divieto di revoca da parte del soggetto finanziatore, sia per la parte utilizzata (gli importi già erogati) che per la parte non utilizzata (gli importi già accordati al beneficiario, ma non ancora utilizzati), fino al 20 settembre 2020. Pertanto, ove già accordati dal soggetto finanziatore, detti prestiti restano fermi e alle medesime condizioni fino a tale data. Il comma 4 della disposizione in esame precisa inoltre che i finanziamenti per i quali le imprese richiedono l’attivazione delle anzidette misure di sostegno non devono essere classificati dal soggetto finanziatore come esposizioni creditizie deteriorate². Dunque, al fine di poter usufruire della moratoria, l’impresa richiedente deve, ad esempio, risultare in regola coi pagamenti delle rate previste dal finanziamento che si richiede di sospendere

¹L’intervento del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI si qualifica come aiuto di Stato di natura eccezionale, reso possibile dall’art. 107 comma 2 del TFUE che stabilisce la compatibilità con il trattato degli aiuti destinati ad ovviare ai danni causati dalle calamità naturali o altri eventi eccezionali.

²Nel dettaglio, sono classificate come esposizioni deteriorate ai sensi dell’articolo 47-bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR): a) le esposizioni in relazione alle quali si ritiene che sia intervenuto un default; b) le esposizioni che si ritiene abbiano subito una riduzione di valore ai sensi della disciplina contabile applicabile; c) le esposizioni in prova ai sensi del paragrafo 7 dello stesso articolo, qualora siano state accordate misure di concessione aggiuntive o qualora le esposizioni siano scadute da oltre 30 giorni; d) le esposizioni in forma di impegno che, qualora utilizzato o altrimenti attivato, non verrebbe probabilmente rimborsato in modo integrale senza escussione delle garanzie reali; e) le esposizioni sotto forma di garanzia finanziaria che sarebbe probabilmente attivata dalla parte garantita, compresi i casi in cui l’esposizione garantita sottostante soddisfa i criteri per essere considerata deteriorata.

Ai fini della lettera a), nei casi in cui l’ente abbia in bilancio esposizioni verso un debitore scadute da oltre 90 giorni le quali rappresentano più del 20 % del totale delle esposizioni in bilancio verso il medesimo debitore, tutte le esposizioni in bilancio e fuori bilancio verso detto debitore sono considerate deteriorate.

Possono beneficiare delle misure di sostegno previste dall'art. 56 del Decreto le micro, piccole e medie imprese, come definite dall'art. 2 della Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia. Nello specifico, si considerano "PMI", le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Più in particolare, sono considerate "microimprese" le imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro, mentre sono considerate "piccole imprese" le imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro. Rientrano nelle categorie di impresa individuate dalla norma anche le c.d. ditte individuali, in quanto, ai sensi della richiamata Raccomandazione della Commissione, si considerano "imprese", in generale, le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica.

Le imprese che intendono avvalersi delle misure di sostegno previste dall'art. 56 del Decreto devono trasmettere al soggetto finanziatore una formale richiesta di attivazione delle misure, alla quale dovranno allegare una dichiarazione con la quale autocertificano di aver subito in via temporanea carenza di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione della pandemia. L'autodichiarazione è presentata ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e non richiede altra documentazione di supporto al fine di documentare quanto dichiarato dall'impresa³. Sicché, non è richiesto all'impresa la prova della difficoltà finanziaria, né sono previste soglie o importi minimi per accedere alle misure di sostegno, essendo sufficiente la predetta autodichiarazione. Si osserva, tuttavia, che quanto dichiarato deve corrispondere a verità, al fine di non incorrere nella sanzione prevista dall'art. 76 dello stesso D.P.R., il quale punisce le false dichiarazioni anche con sanzioni di natura penale.

Va osservato che, al ricorrere delle predette condizioni, i soggetti finanziatori sono tenuti a concedere all'impresa richiedente la misura di sostegno finanziaria richiesta.

A copertura parziale delle esposizioni dei soggetti finanziatori e con lo scopo di mitigare gli effetti economici di un possibile peggioramento della qualità del credito derivante dall'applicazione delle citate misure di sostegno è stata istituita una speciale sezione del Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese (il "Fondo"), con una dotazione di 1,73 miliardi di euro.

Come detto, per mitigare il rischio di una stretta creditizia durante il periodo di emergenza epidemiologica, le operazioni oggetto delle misure di sostegno finanziario, di cui al comma 2 dell'art. 56, vengono dunque ammesse alla garanzia di un'apposita sezione speciale del Fondo.

Mentre, di norma, la percentuale di copertura e l'importo massimo garantito a valere sul Fondo vengono stabiliti in seguito a una valutazione relativa alla tipologia dei beneficiari e alla tipologia e durata delle operazioni finanziarie, in tal caso, invece, l'ammissione alla garanzia avviene senza alcuna valutazione del merito di credito. Per poter usufruire di tale nuova forma di garanzia a copertura delle esposizioni derivanti dalla concessione delle misure di sostegno alle PMI, il soggetto finanziatore deve semplicemente inoltrare una richiesta telematica che contenga l'indicazione dell'importo massimo garantito. Attraverso il portale online del Fondo (<https://www.fondidigaranzia.it/presentazione-domandaonline/>), banche e intermediari autorizzati possono presentare la domanda di ammissione alla garanzia, effettuare tutte le comunicazioni successive all'ammissione previste dalla normativa e completare le procedure per l'attivazione e la liquidazione della garanzia.

³In particolare, l'art. 46, comma 1, lett. o), del D.P.R. 445/2000 stabilisce che: "sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti: [omissis] o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali"

Innanzitutto, per poter accedere alla procedura telematica di domanda di ammissione alla garanzia occorre richiedere delle apposite credenziali attraverso l'invio del "Modulo di richiesta delle credenziali per l'accesso alla procedura telematica per soggetti richiedenti" reperibile sul medesimo portale online del Fondo. Il Modulo, timbrato e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto richiedente, deve essere inviato all'indirizzo di posta elettronica certificata: fdgaccount@postacertificata.mcc.it. Una volta ricevute le credenziali sarà possibile procedere con l'invio della domanda di attivazione della garanzia.

La garanzia per le misure di sostegno offerte copre solo parzialmente i danni subiti dai soggetti finanziatori in conseguenza dell'epidemia. In particolare, la sezione speciale del Fondo, con una dotazione di 1,73 miliardi di euro, garantisce per un importo pari al 33 per cento:

- i maggiori utilizzi, alla data del 30 settembre 2020, rispetto all'importo utilizzato alla data di pubblicazione del Decreto Cura Italia dei prestiti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 56;
- i prestiti e gli altri finanziamenti la cui scadenza è prorogata per effetto della lettera b) del comma 2 dell'art. 56;
- le singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing che siano in scadenza entro il 30 settembre 2020 e che siano state sospese come prevede la lettera c) del comma 2 dell'art. 56.

Con riferimento a finanziamenti erogati con fondi di soggetti terzi, l'attuazione della moratoria comporta che il relativo contratto di provvista venga prolungato automaticamente in relazione al prolungamento dell'operazione di finanziamento, alle stesse condizioni del contratto originario, senza preventiva autorizzazione da parte dei suddetti soggetti terzi. Per i finanziamenti agevolati, viene invece prevista una comunicazione all'ente incentivante.

Vengono, infine, disciplinate le modalità e i termini in base ai quali la garanzia può essere escussa. La garanzia ha natura sussidiaria, dunque l'escussione della stessa può essere effettuata solo qualora siano state avviate, nei diciotto mesi successivi al termine delle misure di sostegno, ovvero al 30 settembre 2020, le procedure esecutive relative:

- i. all'inadempimento totale o parziale delle esposizioni derivanti dalle aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti;
- ii. al mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale e interessi relative ai prestiti non rateali;
- iii. all'inadempimento di una o più rate di prestiti o canoni di leasing sospesi.

Gli intermediari possono inviare al Fondo di garanzia per le PMI la richiesta di escussione della garanzia riferita ai prestiti e agli altri finanziamenti, corredata da una stima della perdita finale a carico del Fondo. Per quanto riguarda i crediti rateali, la garanzia è attivabile, con i medesimi presupposti di cui sopra, nei limiti dell'importo delle rate o dei canoni di leasing sospesi sino al 30 settembre 2020. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimità della richiesta, provvede ad aggiornare i relativi accantonamenti e a liquidare in favore del soggetto finanziatore, entro 90 giorni, un anticipo pari al 50% del minor importo tra la quota massima garantita dalla Sezione speciale prevista dal comma 6 dell'art.56 e il 33 per cento della perdita finale stimata a carico del Fondo. Il soggetto finanziatore beneficiario della garanzia può richiedere, entro 180 giorni dall'esaurimento delle procedure esecutive, la liquidazione del residuo importo dovuto a titolo di escussione della garanzia del Fondo. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentata richiesta di escussione il Fondo di garanzia provvede alla corresponsione dell'importo spettante ai soggetti beneficiari della garanzia.

Legge n. 27/2020 di conversione del D.L. n. 18/2020 “Cura Italia” - Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia COVID-19, ubicate nei Comuni maggiormente colpiti (art. 49-bis).

La legge di conversione n. 27/2020 del Decreto Cura Italia ha altresì introdotto un nuovo articolo 49-bis, al fine di fornire un ulteriore supporto finanziario alle PMI ubicate sui territori di uno dei Comuni maggiormente colpiti dalla crisi epidemiologica. In particolare, il predetto art. 49-bis prevede che per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla data del 2 marzo 2020, in favore delle PMI, con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l° marzo 2020⁴, la garanzia del Fondo Centrale di garanzia per le PMI, è concessa, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2,5 milioni di euro. La percentuale massima di copertura per gli interventi di garanzia diretta è pari all’80 per cento dell’ammontare di ciascuna operazione di finanziamento.

Per gli interventi di riassicurazione, la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80 per cento.

L’articolo in commento prevede inoltre un potenziale ampliamento dell’ambito di applicazione territoriale delle suddette misure di sostegno, tenuto conto dell’impatto economico eccezionale subito in ragione della collocazione geografica limitrofa alle medesime aree, ovvero dell’appartenenza a una filiera particolarmente colpita, anche solo in aree particolari. Tale ampliamento andrà disposto con apposito decreto. Per le finalità previste dall’art. 49-bis al Fondo centrale di garanzia sono stati assegnati ulteriori 50 milioni di euro.

Legge n. 27/2020 di conversione del D.L. n. 18/2020 “Cura Italia” - Altre misure di sostegno finanziario alle imprese colpite dall’epidemia Covid-19 introdotte dalla predetta legge di conversione**Sospensione dei mutui per gli operatori economici vittime di usura (art. 54-quater)**

La legge di conversione n. 27/2020 del Decreto Cura Italia prevede che per l’anno 2020 sono sospese le rate dei mutui, concessi dal Fondo di solidarietà per le vittime di usura, di cui all’articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Pertanto, i piani di ammortamento originariamente stabiliti saranno estesi. Inoltre, l’art 54-quater prevede che sono sospese e possono essere rimborsate alla scadenza dei predetti piani anche le rate non pagate scadute nei mesi di febbraio e marzo 2020.

Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati (art. 72-ter)

l’articolo in commento prevede che le imprese beneficiarie dei mutui agevolati concessi dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa -Spa-Invitalia, con sede o unità locali ubicate nei territori dei Comuni più colpiti dall’epidemia Covid-19, come individuati ai sensi dell’art. 49-bis, possono beneficiare della sospensione di 12 mesi del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento.

I suddetti benefici si applicano anche nel caso in cui sia stata già adottata da Invitalia la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità del debitore, purché non siano già state intraprese azioni di recupero del credito.

⁴ Comuni: 1) nella Regione Lombardia: a) Bertonico; b) Casalpusterlengo; c) Castelgerundo; d) Castiglione D’Adda; e) Codogno; f) Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; i) Somaglia; l) Terranova dei Passerini. 2) nella Regione Veneto: a) Vo’.

Misure di sostegno al settore agricolo (art. 78)

È stato introdotto nell'art.78 un nuovo comma 4-*bis*, il quale prevede la concessione di mutui, da parte del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca istituito presso Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a tasso zero, in favore delle imprese agricole ubicate nei comuni maggiormente colpiti dagli effetti dell'emergenza epidemiologica come individuati ai sensi dell'art. 49-*bis*. I mutui devono avere durata non superiore a quindici anni ed essere finalizzati all'estinzione dei finanziamenti contratti dalle predette imprese con soggetti finanziatori privati, in essere al 31 gennaio 2020.

La predetta disposizione potrà trovare applicazione solo a seguito dell'adozione da parte del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di un apposito decreto che definisca i criteri e le modalità di concessione dei suddetti mutui.

Il nuovo comma 4-*sexies*, invece, stabilisce per tutte le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata, che i mutui e gli altri finanziamenti destinati a soddisfare le esigenze di conduzione o miglioramento delle strutture produttive, in essere al 1° marzo 2020, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, sono rinegoziabili. Sul punto, si ritiene che i richiamati finanziamenti siano rinegoziabili tramite il predetto fondo rotativo.

Professionisti – co.co.co. indennità una tantum (articoli 27 e 28)

In sede di conversione in legge gli artt. 27 e 28 non hanno subito particolari modifiche (solo piccoli interventi di precisazione). Pertanto, è confermato il riconoscimento di **un'indennità pari a 600 euro per il mese di marzo 2020** a favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del **23 febbraio 2020** e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. La medesima indennità è riconosciuta ai co.co.co. che svolgono attività a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. L'indennità è erogata – nei limiti degli importi stanziati – dall'Inps, previa domanda.

Viene espressamente previsto che l'indennità non concorre alla formazione del reddito.

La norma riconosce un'indennità una tantum pari a 600 euro anche ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'AGO (ossia artigiani, commercianti, coltivatori diretti, ecc.) non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. L'indennità è erogata – nei limiti degli importi stanziati – dall'Inps, previa domanda.

Tale misura non è cumulabile con l'indennità una tantum riconosciuta ai professionisti e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Mutui prima casa – partite IVA (articolo 54)

La legge di conversione conferma la **sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa** per i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti; la misura – che resterà **in vigore per 9 mesi** – è subordinata alla presentazione di una **autocertificazione** con la quale si attesta di aver perso, **nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda qualora non sia trascorso un trimestre, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus.**

Sono state inserite, inoltre, ulteriori precisazioni per i soggetti ammessi a beneficiare della presente disposizione, nonché taluni limiti specifici.

Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa (articolo 54-ter)

Viene introdotto un nuovo articolo con l'intento di sospendere, per la durata di **sei mesi** a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 18/2020, tutte le procedure esecutive per il pignoramento immobiliare che abbiano ad oggetto l'abitazione principale del soggetto debitore.

Misure di sostegno finanziario alle imprese – cd. Crediti deteriorati (articolo 55)

Viene confermata, in sede di conversione, la norma finalizzata ad incentivare la cessione di crediti deteriorati, prevedendo la possibilità di **trasformare in credito d'imposta una quota di attività per imposte anticipate (DTA), per un ammontare pari al 20% del valore nominale dei crediti oggetto di cessione (per un ammontare massimo pari ad euro 2 miliardi).**

In particolare, per le società che effettuano, **entro il 31 dicembre 2020, cessioni di crediti** vantati nei confronti di **debitori inadempienti**, è possibile trasformare in credito d'imposta una quota di DTA riferite a:

- **perdite riportabili** non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'art. 84 del Tuir;
- importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all'art. 1, comma 4, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modifiche dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (**ACE**);

che alla data della cessione dei crediti **non siano stati ancora computati in diminuzione, usufruiti o dedotti dal reddito imponibile.**

La misura in esame non si applica alle cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

Rimessione in termini per i versamenti (articolo 60)

La disposizione in commento è confermata in sede di conversione, pertanto, il termine del 16 marzo per i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli previdenziali ed assistenziali e dei premi INAIL, in scadenza al 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo. **Tuttavia si ricorda che tale termine è stato ulteriormente prorogato al 16 aprile, ai sensi dell'art. 21 del D.L. n. 23/2020, cd. Decreto Liquidità.**

Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria (articolo 61)

In sede di conversione, l'articolo 61 è stato oggetto di qualche piccolo aggiustamento sia per quanto attiene ai soggetti destinatari che ai termini (ampliati) di efficacia normativa. In particolare, per determinati soggetti, individuati successivamente, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi: (i) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del d.P.R. n. 600/1973 (ossia le sole ritenute su reddito da lavoro dipendente e assimilati), **in scadenza nel periodo compreso dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020**; (ii) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, **in scadenza nel periodo compreso dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020**; (iii) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto **in scadenza nel mese di marzo 2020.**

L'elenco dei soggetti destinatari della sospensione è stato in parte modificato rispetto a quello previsto dal testo originale del decreto e comprende: imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e *tour operator*; **federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori; soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale da gioco e biliardi; soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati; soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso; soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub; soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali; soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurni per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione e di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti; soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili; aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico; soggetti che gestiscono parchi di divertimento o parchi tematici; soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane marittime o aeroportuali; soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift; soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare; soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli; soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica; esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite; organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte negli**

appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Per poter fruire della sospensione, è necessario il rispetto dei requisiti prescritti dalla norma.

Per questi soggetti i **versamenti** e gli adempimenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione **entro il 31 maggio 2020** o mediante **rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Per le federazioni sportive i versamenti sospesi andranno effettuati un'unica soluzione entro il **30 giugno 2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020 (articolo 61-bis)

Per l'anno 2020, il termine per la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno 2019 il termine del 30 aprile è prorogato al **5 maggio 2020**.

Sospensione dei versamenti (articolo 62)

Viene confermata la sospensione dei versamenti in scadenza dall'8 marzo 2020 al 31 marzo 2020 per i contribuenti che hanno maturato, nel periodo d'imposta precedente, **ricavi e compensi di importo non superiore a 2 milioni di euro**.

Più precisamente, sono oggetto di sospensione non soltanto i **versamenti dell'IVA, delle addizionali IRPEF e delle ritenute alla fonte**, ma anche i **contributi previdenziali e assistenziali**, nonché i **premi dell'assicurazione obbligatoria** (a titolo esemplificativo, si ricorda che non rientrano nella sospensione i versamenti relativi all'IRES ed all'IRAP).

I versamenti sospesi dovranno essere **effettuati in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020**. È comunque riconosciuta la possibilità di **versare gli importi in 5 rate mensili**, sempre a decorrere dal mese di maggio 2020.

La sospensione dei versamenti IVA resta non soggetta al limite quantitativo dei 2 milioni di euro di volume di ricavi o compensi per coloro che esercitano attività d'impresa, arte o professione nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza. **La Legge di conversione aggiunge alle predette province quella di Brescia**.

Sospensione degli altri adempimenti fiscali (articolo 62)

Viene confermata la sospensione di tutti gli adempimenti fiscali in scadenza dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale.

Gli **adempimenti** dovranno essere effettuati, senza alcuna sanzione, entro il **30 giugno 2020**.

Tra questi rientra la presentazione dei Modelli IVA 2020 ordinariamente in scadenza il 30 aprile. Inoltre, a titolo esemplificativo, risulterebbe sospesa la presentazione delle dichiarazioni dei redditi (IRES) e dell'imposta sulle attività produttive (IRAP) per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, il cui termine ricadrebbe nel periodo di sospensione sopra richiamato.

Effettuazione ritenute d'acconto (articolo 62 comma 7 - Abrogato)

Il comma 7 dell'art. 62 del D.L. n. 18/2020 che prevedeva il versamento da parte del percettore delle ritenute non operate dal datore di lavoro entro il 31 maggio 2020 è stato abrogato dall'art. 19 del D.L. n. 23/2020 (cd. Decreto Liquidità).

Ai sensi dell'art. 19 del D.L. n. 23/2020 le somme percepite tra il **31 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020**, dai soggetti con ricavi o compensi non superiori a **400.000 euro**, non sono assoggettate alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis d.P.R. n. 600/1973 da parte del sostituto d'imposta, a fronte della presentazione di apposita dichiarazione da parte del percettore.

Non possono beneficiare della disposizione in esame i soggetti che hanno sostenuto, nel mese precedente, spese per prestazioni di lavoro dipendente.

Le ritenute dovranno essere **versate in un'unica soluzione, entro il 30 luglio 2020**, dal percettore. È riconosciuta la possibilità di beneficiare del versamento rateale, versando gli importi in **5 rate** di pari importo a decorrere dallo stesso mese di luglio 2020.

Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune, ascensori e scale mobili in servizio pubblico e agli impianti di sollevamento di persone o cose in servizio privato (articolo 62 bis)

Per gli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune, ascensori e scale mobili in servizio pubblico e agli impianti di sollevamento di persone o cose in servizio privato **sono prorogati di dodici mesi**, qualora non sia possibile procedere alle verifiche ed al rilascio delle autorizzazioni di competenza dell'autorità di sorveglianza **entro i termini previsti dai decreti di riferimento**, ferma restando la certificazione da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico.

Premio per il lavoro svolto nella sede (articolo 63)

È confermato in sede di conversione il premio, pari a 100 euro, riconosciuto per il mese di marzo ai lavoratori dipendenti che non possono beneficiare dello cd. "smart-working", da calcolare in proporzione al numero dei giorni di lavoro svolti nella sede di lavoro.

Il premio è riconosciuto in via automatica dal sostituto d'imposta e non concorre alla formazione del reddito.

Il premio è riconosciuto ai soggetti il cui reddito complessivo nell'anno precedente non è superiore ad euro 40.000.

I sostituti d'imposta recuperano il premio erogato attraverso l'istituto della compensazione, con modalità che verranno meglio definite

Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti (articolo 64)

In fase di conversione, viene confermato il credito d'imposta pari 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, fino ad un massimo di 20.000 euro, a favore degli esercenti attività d'impresa, arte o professione. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Un successivo decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Economia e delle Finanze disciplinerà le modalità per usufruire del suddetto credito d'imposta.

Credito d'imposta contratti di locazione (articolo 65)

È confermato il riconoscimento, a favore degli esercenti attività d'impresa, un **credito d'imposta pari al 60% dell'ammontare del canone di locazione**, relativo al mese di **marzo 2020**, di immobili rientranti nella categoria catastale **C/1**.

Il comma **2-bis**, introdotto in sede di conversione, precisa che il suddetto credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR).

Detrazione erogazioni liberali (articolo 66)

L'articolo rimane sostanzialmente immutato. L'unica novità riguarda l'inclusione tra i soggetti beneficiari degli **enti religiosi civilmente riconosciuti**.

Le **erogazioni liberali in denaro e in natura**, effettuati dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, volte a finanziare gli interventi in materia di **contenimento e gestione dell'emergenza COVID-19** spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul **reddito pari al 30%**, per un importo non superiore a 30.000 euro.

Le erogazioni liberali in **denaro** e in **natura** a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate dai **soggetti titolari di reddito d'impresa**, sono **deducibili dal reddito d'impresa** ai fini IRES, nonché ai fini IRAP, **alle condizioni previste dall'art. 27 della Legge n. 133/1999 (ossia totalmente, nel rispetto delle condizioni previste dalla citata normativa) nell'esercizio in cui sono effettuate**.

L'erogazione deve essere effettuata con strumenti tracciabili ed in modo che possa essere individuabile il destinatario della donazione.

Sospensione dei termini di accertamento e dei termini per le risposte alle istanze di interpello (articolo 67)

La norma non subisce modifiche sostanziali in fase di conversione. Infatti, restano **sospesi dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020** i termini delle attività di **liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso** da parte degli uffici degli enti impositori.

Nella sospensione devono ritenersi inclusi stante il generico richiamo alle attività di accertamento anche i termini per le procedure di accertamento adesione.

Sono, inoltre, sospesi per il medesimo periodo i termini per **fornire risposte alle istanze di interpello e consulenza fiscale**.

In sede di conversione è stata abrogata la previsione che consentiva agli uffici la proroga dei termini di due anni per la notifica degli atti con scadenza entro il 31/12/2020.

E' stato invece previsto che la sospensione dei termini riguardi ora le stesse entrate oggetto di sospensione dei termini di versamento dei tributi ma esclusivamente per un corrispondente periodo di tempo

Sospensione termini di pagamento delle cartelle e degli accertamenti esecutivi (articolo 68)

Restano **sospesi i termini dei versamenti scadenti dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020** relativi a:

- **cartelle di pagamento** emesse dagli agenti della riscossione,
- **avvisi di accertamento esecutivi** emessi dall'Agenzia delle entrate,
- **avvisi di addebito** emessi dagli enti previdenziali,
- **atti di accertamento esecutivi** emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,
- **ingiunzioni e atti esecutivi** emessi dagli enti locali.

I versamenti dovranno essere effettuati, in **un'unica soluzione**, entro il **30 giugno 2020**: **questa previsione lascia molto perplessi perché di fatto pare assimilare il beneficio della sospensione ad una causa di decadenza delle rateazioni già in atto**.

Dovrà essere, invece, versata **entro il 31 maggio 2020**:

- la rata della cd. "rottamazione *ter*" scaduta il 28 febbraio 2020;
- la rata del "saldo e stralcio" in scadenza il 31 marzo.

In sede di conversione è stato introdotto il comma 2-bis il quale prevede che nei confronti delle persone fisiche che, alla data **del 21 febbraio 2020**, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, **i termini delle sospensioni** decorrono dal **21 febbraio 2020** e non dall'8 marzo 2020.

Menzione per la rinuncia alle sospensioni (articolo 71)

Resta immutata la possibilità **di chiedere che del versamento effettuato sia data comunicazione** sul sito istituzionale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per i contribuenti che, **non avvalendosi di una o più tra le sospensioni di versamenti** previste dal Decreto, effettuano tutti o alcuni dei versamenti sospesi.

In sede di conversione viene precisato che con decreto il Ministro dell'economia e delle finanze verranno definite le modalità con le quali l'Agenzia delle entrate rilascia l'attestazione della menzione, che potrà essere utilizzata dai contribuenti **a fini commerciali e di pubblicità**.

Donazioni anti spreco per il rilancio della solidarietà sociale (articolo 71-bis)

La norma introdotta in sede di conversione del D.L. n. 18/2020 interviene modificando l'articolo 16 della Legge n. 166/2016 ed ampliando l'ambito oggettivo dei beni che, se ceduti gratuitamente a determinati soggetti e condizioni individuate dalla norma, non assumono rilevanza ai fini IVA.

Sospensione udienze e differimento dei termini (articolo 83)

L'iniziale rinvio d'ufficio di tutte le udienze fissato al 15 aprile 2020, è stato differito **all'11 maggio 2020**. Sono interessati dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari (salvo specifiche eccezioni previste dalla stessa norma).

Per lo stesso periodo sono **sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto nell'ambito degli stessi procedimenti compresi quelli introduttivi dei giudizi**.

Le disposizioni appena richiamate si applicano anche ai procedimenti dinanzi alle **commissioni tributarie ricomprendendosi quindi gli atti relativi a tutti i gradi di giudizio del processo tributario**.

I termini di sospensione, si sommano a quelli ordinari, al pari di quanto avviene in occasione della sospensione feriale (1/8-31/8) e di quelle passate aventi carattere straordinario (es in occasione della definizione delle liti pendenti).

Nonostante l'Agenzia delle Entrate si sia espressa in senso favorevole, permangono dubbi invece sulla sospensione anche dei termini (90 giorni) di un eventuale accertamento con adesione in quanto si tratta di un istituto di tipo amministrativo. Poiché la conseguenza di un eventuale "errore" potrebbe comportare l'inammissibilità del ricorso perché presentato tardivamente, prudenzialmente non conviene considerare la sospensione dei 90 giorni in ipotesi di procedimento con adesione.

Nel caso in cui, computando il termine a ritroso, questo ricada nel periodo di sospensione, l'attività o l'udienza da cui decorre il termine è differita in modo da consentirne il rispetto.

Proroga dei termini nel settore assicurativo (articolo 125 commi 2 e 2-bis)

Viene confermata la proroga di ulteriori 15 giorni del termine previsto ex art. 170-bis co. 1 del D.Lgs. n. 209/2005 (normalmente di 15 giorni), entro il quale l'impresa d'assicurazione mantiene operativa la garanzia prestata con precedente contratto assicurativo sino all'effetto della nuova polizza. In sede di conversione in legge, è stata inserita la precisazione che tale ulteriore termine vale per i contratti scaduti e non ancora rinnovati e per i contratti che scadono nel periodo compreso tra il **21 febbraio 2020** e il **31 luglio 2020**.

Inoltre, sempre in sede di conversione, viene introdotto il comma 2-bis dell'art. 125 che prevede, su richiesta dell'assicurato, possano essere sospesi, per il periodo richiesto dall'assicurato stesso e **sino al 31 luglio 2020**, i contratti di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. La sospensione opera dal giorno in cui l'impresa di assicurazione ha ricevuto la richiesta di sospensione da parte dell'assicurato e **sino al 31 luglio 2020**.

Le società assicuratrici **non possono applicare penali o oneri** di qualsiasi tipo in danno dell'assicurato richiedente la sospensione e la durata dei contratti è prorogata di un numero di giorni pari a quelli di sospensione senza oneri per l'assicurato.

Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali (artt. 19 – 22)

Ad integrazione delle previsioni materia di **cassa integrazione in deroga fondo di integrazione salariale** integralmente confermate, i capoversi, rispettivamente 10 bis, ter e quater dell’art. 19 e 7bis dell’art. 20, introdotti in sede di conversione, prevedono: (i) per i datori di lavoro con sede nei comuni ubicati nelle qualifica come zone rosse dal DPCM del 1° marzo 2020 (ii) per la totalità delle aziende, ma limitatamente ai lavoratori dipendenti residenti o domiciliati nelle predette zone ed infine (iii) per i datori, sempre ubicati nelle originarie zone rosse e che abbiano in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, la facoltà di presentare (entro determinati limiti di spesa) un’ulteriore richiesta di concessione del trattamento di integrazione salariale o di accesso all’assegno con causale “emergenza Covid – 19” per un periodo aggiuntivo di mesi tre.

L’art. 19 bis, anch’esso introdotto in fase di conversione in legge, permette di rinnovare o prorogare i contratti a termine, anche a scopo di somministrazione, durante i periodi di godimento degli ammortizzatori sociali.

E’ stato in questo modo evitato che i lavoratori a termine con contratto (anche di somministrazione) in scadenza, in particolare con riferimento a quelli cosiddetti “acausalì” che non possono durare più di 12 mesi, a causa della cessazione del loro rapporto di lavoro, perdessero il trattamento integrativo salariale.

Sulla scorta delle previsioni dell’art. 19 bis, le imprese, avranno la possibilità di proseguire il contratto, sia nella forma della proroga che nella forma del rinnovo. Le aziende avranno anche un ulteriore vantaggio: in caso di rinnovo non si applicherà il cd “stop and go” di 10 giorni (20, se il rapporto precedente ha avuto una durata superiore ai sei mesi) prima della sottoscrizione del nuovo contratto.

La nuova norma, durante il trattamento di integrazione salariale, e con riferimento alle mansioni di cui alle posizioni sospese, non consente, invece, di attivare ex novo rapporti a termine con soggetti che in precedenza non hanno avuto alcun rapporto contrattuale con il datore di lavoro.

Congedi genitori al 50% retribuzione (art. 23)

Nessuna variazione, salva la precisazione che il diritto all’astensione sorge a condizione i) del fatto che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno del reddito ii) ed in alternativa che non vi sia altro genitore non lavoratore.

24 giorni in più in 2 mesi per i permessi ex L. 104 (art. 24)

Nessuna variazione

Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché del settore sanitario privato accreditato - bonus per l’acquisto di servizi di baby sitting (art. 25)

Nessuna variazione

Sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato (art. 26)

Nessuna variazione

Indennità professionisti, cococo, lav. Agricoli, dello spettacolo, stagionali e del turismo - Incumulabilità tra le indennità (artt. 27-31)

L’art. 44 bis, introdotto in sede di conversione, riconosce un’indennità mensile aggiuntiva pari ad euro 500, e per un massimo di tre mesi, In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, nonché alla gestione separata, e che svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 (i.e. zone rosse), o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data entro il limite di spesa di 5,8 MLN per il corrente anno.

Proroga termini di presentazione delle domande di disoccupazione, NASpi - DIS-COLL (artt. 32-33)

Nessuna variazione

Proroga dei termini decadenziali in materia previdenziale ed assistenziale (artt. 34 e 37)

Nessuna variazione

Lavoro agile (art. 39)

La Legge di conversione ha esteso l'efficacia dell'art. 39 – prevista dal D.L. fino al 30 aprile 2020 - per tutto il tempo di durata dello stato di emergenza da Covid-19

La norma dispone che, fino al 30.4.2020, abbiano diritto alla collocazione in lavoro agile i lavoratori disabili di cui all'art. 3, 3° comma legge n. 104/92 ovvero i lavoratori che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona disabile a mente della stessa norma di legge. Tale diritto è solo condizionato alla compatibilità del lavoro agile con la concreta prestazione di lavoro di ciascuno. La norma, al secondo comma, attribuisce invece un diritto di priorità nella collocazione in lavoro agile ai lavoratori che, avendone fatta istanza, siano affetti da documentate patologie gravi per le quali residui una capacità lavorativa ridotta.

Restano ferme, in linea generale, le disposizioni di cui al DL 8.3.2020 (art. 2, primo comma lettera r) in ordine al ricorso preferenziale allo smart working, ogni volta che ciò sia possibile, per mera decisione unilaterale ovvero senza il consenso del lavoratore, su tutto il territorio nazionale e fino al 31.7.2020.

La legge di conversione ha introdotto un comma 2bis all'art. 39 con il quale il diritto di cui al primo comma (diritto soggettivo al lavoro agile) viene esteso ai lavoratori immunodepressi e quello di cui al secondo comma (diritto di precedenza per l'accesso al lavoro agile) ai familiari conviventi di persone immunodepresse.

Divieto di licenziamento (art. 46)

Viene confermata la sospensione dei licenziamenti per motivi economici, **ma con salvezza dell'ipotesi in cui il recesso intervenga nell'ambito della fattispecie del cd "cambio di appalto" ed il lavoratore destinatario del provvedimento espulsivo venga riassunto a seguito del contestuale subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di disposizioni contrattualcollettive, o di apposita clausola inserita nel contratto di appalto di riferimento.**

Trasporto aereo (Art. 79)

Nessuna variazione

Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale (art. 17-bis)

Specifiche “*Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale*”, sono state introdotte - senza particolare clamore - mediante l’inserimento nel testo normativo di un nuovo articolo 17-bis con il quale si è, di fatto, riconosciuta la legittimità di una temporanea compressione dei diritti degli interessati “*per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica e, in particolare, per garantire la protezione dall'emergenza sanitaria a carattere transfrontaliero determinata dalla diffusione del COVID-19 mediante adeguate misure di profilassi, nonché per assicurare la diagnosi e l'assistenza sanitaria dei contagiati ovvero la gestione emergenziale del Servizio sanitario nazionale*”.

Fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio u.s., pertanto, alcuni soggetti, uffici e strutture pubbliche e private, individuati al comma 1 della norma in quanto operanti a vario titolo nell’ambito del Servizio nazionale della protezione civile, del Ministero della salute, dell’Istituto superiore di sanità e del Servizio sanitario nazionale, o deputati a monitorare e a garantire l’esecuzione delle misure di contenimento di cui al D.L. n. 19 del 25 marzo 2020, “*anche allo scopo di assicurare la più efficace gestione dei flussi e dell’interscambio di dati personali*”, possono effettuare i trattamenti - ivi inclusa la comunicazione tra loro - dei dati personali – anche di natura particolarmente sensibile di cui agli articoli 9 (categorie particolari) e 10 (condanne penali e reati) del GDPR - che risultino necessari all’espletamento delle funzioni ad essi attribuite.

I suddetti trattamenti trovano legittimazione in considerazione della normativa emergenziale interna, pur in assenza del consenso dell’interessato, ai sensi del disposto dell’articolo 9, paragrafo 2, lettere g), h), e i)⁵, e dell’articolo 10 del GDPR⁶, nonché dell’articolo 2-sexies, comma 2, lettere t) e u), del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy)⁷, espressamente richiamati dall’art. 17-bis in esame.

La norma impone, in ogni caso, che i trattamenti di dati personali in oggetto siano effettuati nel rispetto dei principi di cui all’articolo 5 del GDPR (es. correttezza, trasparenza, determinatezza e liceità delle finalità, adeguatezza e pertinenza) e adottando misure (tecniche e organizzative) appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Si noti che, ai sensi dei commi 4 e 5 dell’art. 17-bis, i medesimi soggetti di cui sopra, inoltre:

(i) “*Avuto riguardo alla necessità di contemperare le esigenze di gestione dell'emergenza sanitaria in atto con quella afferente alla salvaguardia della riservatezza degli interessati*” possono conferire autorizzazione al trattamento dei dati a persone che operano sotto la loro autorità con modalità semplificate e anche oralmente;

⁵ Che rispettivamente prevedono le ipotesi in cui: “g) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato; h) il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 3; i) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare il segreto professionale”

⁶ “Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, deve avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. Un eventuale registro completo delle condanne penali deve essere tenuto soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica.”

⁷ Che rispettivamente prevedono le ipotesi di: “t) attività amministrative e certificatorie correlate a quelle di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale, ivi incluse quelle correlate ai trapianti d'organo e di tessuti nonché alle trasfusioni di sangue umano; u) compiti del servizio sanitario nazionale e dei soggetti operanti in ambito sanitario, nonché compiti di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e sicurezza e salute della popolazione, protezione civile, salvaguardia della vita e incolumità fisica”.

(ii) “*Nel contesto emergenziale in atto*”, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera e), del GDPR possono omettere l’informativa normalmente dovuta o fornire un’informativa semplificata, previa comunicazione orale agli interessati dalla limitazione (fermo restando quanto disposto dall’articolo 82 del Codice Privacy che disciplina l’informativa in relazione ad emergenze e ad esigenze di tutela della salute e incolumità fisica).

È altresì previsto che, ove risulti indispensabile ai fini dello svolgimento delle attività connesse alla gestione dell’emergenza sanitaria, sarà possibile anche la comunicazione dei suddetti dati personali a ulteriori (non meglio precisati) soggetti pubblici e privati e, financo, la diffusione di dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del GDPR.

Viene, poi, precisato che al termine dello stato di emergenza i soggetti di cui sopra dovranno adottare misure idonee a ricondurre i trattamenti effettuati nel contesto dell’emergenza “*all’ambito delle ordinarie competenze e delle regole che disciplinano i trattamenti di dati personali*”.

La lettura della norma in esame, pertanto, impone una riflessione di non poco momento in merito alle potenziali ricadute delle sue previsioni soprattutto alla luce della prospettata implementazione di screening clinici diffusi e/o di tecnologie “intelligenti” per il tracciamento e la rilevazione di contatti considerati a rischio.

Il Sistema di allerta Covid-19 di cui all’Articolo 6 del D.L. n. 28 del 30 aprile 2020

A tale ultimo riguardo, si segnala che con l’articolo 6 (rubricato “*Sistema di allerta Covid-19*”) del D.L. n. 28 del 30 aprile 2020, sono state - tra l’altro - disposte apposite “***misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta Covid-19***”, istituendo “*una piattaforma unica nazionale per la gestione del sistema di allerta dei soggetti che, a tal fine, hanno installato, su base volontaria, un’apposita **applicazione sui dispositivi di telefonia mobile***” al solo fine di allertare le persone che siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi e tutelarne la salute attraverso le previste misure di prevenzione (fermo restando che il mancato utilizzo dell’applicazione non dovrà comportare alcuna conseguenza pregiudizievole e dovrà essere assicurato il rispetto del principio di parità di trattamento).

Ai sensi della suddetta norma, peraltro, il Ministero della salute, in qualità del titolare del trattamento, dovrà effettuare un’apposita valutazione di impatto privacy e adottare misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e garantire una serie di tutele per i diritti degli interessati (quali, ad esempio, idonea informativa privacy agli utenti prima dell’attivazione dell’applicazione, minimizzazione dei dati trattati rispetto alla finalità di cui sopra, anonimizzazione o pseudonimizzazione dei dati, esclusione della geolocalizzazione dei singoli utenti, esercizio semplificato dei diritti riconosciuti agli interessati dal GDPR).

L’utilizzo dell’applicazione e della piattaforma, nonché ogni trattamento di dati personali dovranno terminare alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2020 (con cancellazione o definitiva anonimizzazione di tutti i dati personali trattati).

Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società (art. 106)

La legge n. 27/2020, di conversione del Decreto Cura Italia, non ha modificato le disposizioni contenute nell'Articolo 106 di quest'ultimo Decreto volte ad agevolare lo svolgimento delle assemblee di società, banche e mutue assicuratrici. Sul punto richiamiamo il commento contenuto nella nostra precedente *Newsletter* del 18 marzo, di seguito riprodotto. L'unica novità introdotta dalla legge di conversione riguarda l'estensione delle disposizioni dell'Articolo 106 del Decreto Cura Italia anche alle associazioni e alle fondazioni disciplinate dal codice civile. Sono peraltro espressamente esclusi dal campo di applicazione dell'Articolo 106 gli enti di cui all'Articolo 104, comma 1, del D. Lgs. 03.7.2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), vale a dire: le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del D. Lgs. 4.12.1997 n. 460; le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11.8.1991 n. 266; e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7.12.2000 n. 383.

In deroga a quanto previsto dall'Articolo 2364, secondo comma, del codice civile (che impone la convocazione dell'assemblea ordinaria almeno una volta l'anno entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale) e dall'Articolo 2478 *bis*, del codice civile (che fissa in 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale il termine entro il quale il bilancio d'esercizio deve essere presentato ai soci) è consentito a tutte le società di convocare l'assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Al fine di agevolare lo svolgimento delle assemblee viene consentita - con riguardo alle società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata e società cooperative e le mutue assicuratrici - l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione anche in deroga alle disposizioni statutarie.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 25 *partner*, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it